

# Procedura per la segnalazione di violazioni – Whistleblowing

---

## 1 Premessa

Mediante la "Politica per la segnalazione di violazioni - Whistleblowing", di seguito la "Politica", Marsilli ha ritenuto di fornire un quadro di riferimento per la gestione del processo di segnalazione di fatti che violano norme di legge, Codici, Politiche e Procedure aziendali, al fine di promuovere i principi di legalità e correttezza sui quali la Società fonda i propri valori. La Politica citata, al fine di garantire l'attuazione di tali obiettivi, ha stabilito che ogni società del Gruppo renda pubblica una specifica procedura che soddisfi tali propositi. **La presente Procedura è quindi lo strumento che Marsilli S.p.A. dedica a tale scopo, garantendo, nel contempo, la tutela del soggetto segnalante in conformità con le disposizioni di legge vigenti.**

## 2 Scopo della procedura

La presente Procedura ha lo scopo di definire il processo di segnalazione e successiva verifica dei fatti segnalati, le cui fasi sono sotto elencate:

- invio della segnalazione da parte del segnalante mediante un apposito canale riservato;
- ricezione della segnalazione e sua valutazione preliminare di congruità;
- verifica dei fatti tramite opportune indagini;
- comunicazione degli esiti delle indagini e attuazione di eventuali provvedimenti ed azioni di rimedio.

In tutte le fasi citate va garantita la riservatezza dei soggetti coinvolti.

## 3 Quadro di riferimento normativo

La presente Procedura si ispira e rende operativi i principi stabiliti dai seguenti documenti già adottati:

- Codice Etico Marsilli.
- Politica per la segnalazione di violazioni - Whistleblowing.
- Modello 231.
- D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

## 4 Destinatari ed ambito di applicazione

Destinatari sono:

- l'Organismo di Vigilanza;
- il soggetto segnalante (di seguito il "Segnalante").

Il segnalante può essere un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- Lavoratori subordinati e autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa, anche durante il periodo di prova;
- Azionisti e membri dell'Organo di amministrazione, direzione o vigilanza, inclusi gli amministratori non esecutivi e coloro che esercitano tali funzioni in via di mero fatto;
- Tirocinanti, anche non retribuiti, e volontari;
- Lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori;
- Ex dipendenti o candidati ad una posizione lavorativa, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale, e che potrebbero subire ritorsioni.

## 5 Procedura per la segnalazione di violazioni

La presente Procedura si articola nelle seguenti fasi:

- Invio della segnalazione.
- Ricezione e valutazione preliminare della segnalazione
- Verifica della segnalazione tramite opportune indagini.
- Comunicazione degli esiti delle indagini attuazione di eventuali provvedimenti ed azioni di rimedio.

### 5.1 INVIO DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL SEGNALANTE

Marsilli al fine di garantire la segnalazione riservata di azioni o fatti illeciti mette a disposizione del Segnalante una serie di canali di comunicazione che il Segnalante medesimo può utilizzare liberamente al fine di inviare le informazioni riguardanti le violazioni come nel seguito meglio descritte. Di seguito, in un apposito paragrafo, si elencano i canali di segnalazione disponibili e le modalità per il loro utilizzo.

Marsilli specifica di avere individuato l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 quale soggetto gestore delle segnalazioni.

#### 5.1.1 Presupposto per effettuare la segnalazione

I presupposti per l'invio di una segnalazione sono i seguenti:

- Violazioni di leggi e regolamenti vigenti.
- Violazioni del Modello 231.
- Violazioni delle Politiche, Codici e Procedure interne.

Nel campo di applicazione della presente Procedura non sono comprese le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

#### 5.1.2 Canale di segnalazione interno e modalità di utilizzo.

Il segnalante può inviare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza in forma scritta o orale, nei seguenti modi:

- **Forma scritta, tramite piattaforma software (canale privilegiato):** il Segnalante deve seguire le "Istruzioni per il Segnalante" rintracciabili al seguente indirizzo: <https://marsilli.com/it/sostenibilita/>. Il link per accedere direttamente alla piattaforma è il seguente: <https://whistleblowing.marsilli.it>.

L'Organismo di Vigilanza, tramite la piattaforma software, fornirà al Segnalante avviso di ricevimento della email entro il termine di n° 7 giorni.

- **Forma orale, mediante registrazione della segnalazione tramite piattaforma software sopra indicata, previo consenso del Segnalante.** L'Organismo di Vigilanza, tramite la piattaforma software, fornirà al Segnalante avviso di ricevimento della email entro il termine di n° 7 giorni.

**Forma orale, mediante segnalazione in presenza:** il Segnalante può richiedere un incontro in presenza sia mediante email al seguente indirizzo [organismo.vigilanza@marsilli.it](mailto:organismo.vigilanza@marsilli.it), sia mediante la piattaforma software sopra indicata. A fronte della richiesta, l'Organismo di Vigilanza fisserà un appuntamento con il Segnalante entro un termine ragionevole.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, verrà fornito un riscontro al Segnalante, informandolo del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. In ogni caso, terminata l'istruttoria, verrà comunicato al Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione, che consentirà di chiudere la segnalazione nella Piattaforma, ai fini della corretta conservazione della documentazione.

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sui canali di segnalazione e sul loro utilizzo, il Segnalante può inviare una email al seguente indirizzo [organismo.vigilanza@marsilli.it](mailto:organismo.vigilanza@marsilli.it). L'Organismo di Vigilanza fornirà riscontro al Segnalante entro un termine ragionevole dal ricevimento.

### **5.1.3 Esposizione delle segnalazioni.**

Si ricorda che la Segnalazione deve essere completa ed esaustiva per permettere la verifica della sua fondatezza.

Nella segnalazione il Segnalante dovrà circostanziare i fatti secondo le indicazioni sotto riportate:

- descrivere in maniera dettagliata i fatti;
- indicare il luogo in cui è avvenuta la violazione (se noto e rilevante);
- indicare le date in cui si è rilevata o svolta la violazione, (se note e rilevanti);
- indicare i soggetti coinvolti nella violazione, (se noti);
- allegare eventuali documenti o immagini rilevanti, (se disponibili).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

A questo si aggiunga che le segnalazioni fondate su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito sono escluse dal perimetro della presente Procedura. Ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

## **5.2 RICEZIONE E VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.**

La segnalazione dovrà essere preliminarmente soggetta alle seguenti valutazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza:

- qualora la segnalazione abbia contenuto circostanziato e verificabile e faccia riferimento a fatti o comportamenti rilevanti, verrà avviata la fase di indagine sulla segnalazione stessa;
- qualora la segnalazione non soddisfi il punto che precede, la medesima non avrà seguito e sarà chiusa per manifesta infondatezza o insufficienza di prove a favore.

Le segnalazioni, che risultassero essere state effettuate a puri scopi diffamatori, saranno segnalate alle autorità competenti.

### **5.3 VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE TRAMITE OPPORTUNE INDAGINI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.**

Qualora la segnalazione abbia contenuto circostanziato e verificabile e faccia riferimento a fatti o comportamenti, rilevanti, l'Organismo di Vigilanza effettuerà opportune indagini necessarie ad accertare la fondatezza dei fatti e dei comportamenti denunciati, se necessario, contattando il segnalante e/o le persone coinvolte nella segnalazione.

La comunicazione tra Organismo di Vigilanza e soggetto Segnalante, potrà avvenire attraverso la piattaforma informatica dedicata.

### **5.4 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLE INDAGINI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.**

Terminata la fase di indagine, l'Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle facoltà ad esso attribuite, informerà l'Amministratore Delegato affinché ponga in atto gli opportuni provvedimenti e le misure di rimedio che riterrà più idonee per scongiurare la reiterazione dei fatti, inclusa l'eventuale denuncia alle autorità preposte.

## **6 Garanzie e tutele**

L'identità del soggetto segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità, devono essere coperte dalla massima riservatezza.

In tutte le fasi della Procedura deve essere tutelata anche l'identità delle persone, direttamente o indirettamente, coinvolte nella segnalazione.

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, anche laddove la normativa vigente consentisse la possibilità di rivelare l'identità del Segnalante, prima della divulgazione di tali informazioni, è necessario acquisire il suo consenso espresso e comunicargli in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

Il segnalante non potrà essere oggetto di ritorsioni conseguenti alla segnalazione di fatti illeciti o presunti tali dal medesimo. In base al D.Lgs. 24/2003 già citato, si definiscono ritorsioni " *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità*

giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto". Qualora il Segnalante ritenga di essere stato oggetto di ritorsioni, potrà denunciare i fatti all'ANAC tramite il sistema di comunicazione rintracciabile al seguente indirizzo Internet: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Sono altresì tutelati contro possibili casi di ritorsione anche:

- i facilitatori;
- le persone che sono collegate all'informatore segnalante che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, come i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente;
- le persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

## 7 Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni e delle comunicazioni con l'Organismo di Vigilanza avverrà nel rispetto della "Politica per la privacy dei dati personali" e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali che non sono utili al trattamento della specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno essere cancellati immediatamente.

Marsilli metterà a disposizione del Segnalante debita informativa sul trattamento dei dati personali.

## 8 Canale di segnalazione esterno.

Ove ricorrano specifiche condizioni, il Segnalante può effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno. È onere della persona segnalante valutare la ricorrenza di una delle condizioni previste della normativa, prima di procedere ad effettuare una segnalazione esterna.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

- Piattaforma informatica, a cui è possibile accedere tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>
- Segnalazioni orali
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), ove si trovano indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni, nonché alle procedure.

## 9 Sanzioni

La mancata osservanza della presente Procedura e delle misure di tutela ivi previste comporta la possibilità di applicazione, da parte di Marsilli, del proprio sistema disciplinare interno, in linea con quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

La Società si riserva il diritto di intraprendere eventuali iniziative, anche in sede giurisdizionale, nel pieno adempimento delle previsioni normative vigenti ed applicabili. In particolare, la presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, nei casi di dolo o colpa grave.

Oltre alle sanzioni interne all'ente, nei casi espressamente previsti dalla normativa, anche ANAC potrà applicare alle persone fisiche o giuridiche eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, come previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei propri Regolamenti.